

Decisione n. 28 del 20 giugno 2022

OGGETTO: – Richiesta di riesame ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 – Arch. (*Omissis*) c/o (*Omissis*) (202215398)

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTO in particolare l’art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. 33/2013, che recita testualmente: *“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*;

VISTA la nota del 20.05.2022 al protocollo n. 812 ED del 23.05.2022 con la quale l’Arch. (*Omissis*) ha presentato al Difensore Civico Regionale ricorso ai sensi dell’art. 5, comma 8 del D.Lgs. 33/2013 lamentando il mancato riscontro da parte della (*Omissis*) alla propria



Il Difensore Civico

richiesta di accesso civico avanzata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, volta ad acquisire il verbale della commissione di Valutazione Ambientale prot. N. R0094989 del 10.03.22;

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

PRESO ATTO che con nota del 31.05.22 il competente (*Omissis*), con dettagliata nota, ha accolto l'istanza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 trasmettendo il documento richiesto argomentando, nel contempo, la motivazione a fondamento del precedente rigetto ai sensi della L. 241/90;

RITENUTO, in considerazione del punto che precede, che l'esame nel merito della richiesta non arreherebbe alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale,

Tutto ciò premesso

**DECIDE**



Il Difensore Civico

- il ricorso avverso il denegato accesso civico volto ad ottenere la documentazione indicata in premessa è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed alla (*Omissis*).

**Il Difensore Civico Regionale**

*Avv. Giandonato Morra*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.